

Audizioni informali

Commissione VIII - AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

ISPRA

“Conversione in legge del decreto-legge recante disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche”

Intervento di Maria Alessandra Gallone, Presidente ISPRA e SNPA

Signor Presidente, Onorevoli Deputate e Deputati,

desidero innanzitutto ringraziarvi per questa opportunità di confronto su un provvedimento che affronta questioni di grande rilevanza per il futuro ambientale, economico e sociale del nostro Paese.

Un ringraziamento che rivolgo anche a nome dell'intero Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, che ho l'onore di presiedere.

Sono accompagnata dal Direttore Generale di ISPRA, Fabrizio Penna, che potrà approfondire gli aspetti tecnico-normativi contenuti nella memoria che abbiamo predisposto.

Il nostro giudizio sull'impianto generale del decreto è favorevole, perché ne condividiamo l'obiettivo di rendere più efficace e tempestiva l'azione pubblica in materia ambientale.

Vorrei però partire da una convinzione: la tutela dell'ambiente non deve essere considerata un ostacolo allo sviluppo, ma una delle condizioni fondamentali per renderlo possibile, sicuro e duraturo.

È proprio questa la sfida che abbiamo davanti: conciliare la necessità di accelerare le procedure con il rigore delle valutazioni scientifiche, la qualità delle decisioni e la sicurezza delle comunità.

Perché semplificare non può significare rinunciare alle garanzie. Deve significare, piuttosto, organizzare meglio le competenze, utilizzare pienamente le conoscenze disponibili ed eliminare duplicazioni e passaggi inutilmente complessi.

Una buona istruttoria ambientale non rallenta un investimento: contribuisce a renderlo più solido, più sicuro e meno esposto a criticità future.

E qui entra in gioco il ruolo di ISPRA e dell'intero SNPA.

Il nostro Paese dispone di un patrimonio straordinario di conoscenze, professionalità, dati e strumenti scientifici, costruito grazie al lavoro quotidiano di ricercatori, tecnologi, tecnici e operatori che rappresentano una risorsa strategica dello Stato.

Un patrimonio che deve essere sempre più valorizzato e messo al servizio delle istituzioni, delle imprese e dei cittadini.

Per questo guardiamo con interesse al rafforzamento delle istruttorie ambientali previsto dall'articolo 1, ma richiamiamo anche un principio essenziale: a nuove responsabilità devono corrispondere strumenti e risorse adeguati.

Penso, in particolare, alle attività che ISPRA è chiamata a svolgere nell'ambito dei poteri sostitutivi delle procedure di valutazione di impatto ambientale.

Si tratta di istruttorie complesse, da realizzare in tempi particolarmente contenuti, che richiedono competenze altamente specialistiche.

Nella nostra memoria abbiamo formulato una proposta puntuale per assicurarne la sostenibilità economica e operativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Non chiediamo di rallentare i processi. Al contrario, chiediamo di mettere chi deve garantirne la qualità nelle condizioni di lavorare con tempestività ed efficacia.

Un secondo tema che considero fondamentale è quello della prevenzione e dell'adattamento ai cambiamenti climatici.

Il Fondo previsto dall'articolo 2, destinato ai Comuni per fronteggiare eventi ambientali e climatici che non assumono carattere di emergenza di protezione civile, rappresenta uno strumento utile.

Ma sappiamo bene che molti Comuni, soprattutto quelli più piccoli, non dispongono sempre delle competenze tecniche e amministrative necessarie per progettare e realizzare interventi complessi.

È qui che la conoscenza scientifica deve incontrare la capacità amministrativa.

Attraverso strumenti come IdroGEO e le nostre basi informative nazionali, ISPRA può contribuire a rendere le decisioni più consapevoli e gli interventi più mirati.

Dobbiamo passare sempre più dalla cultura dell'emergenza alla cultura della prevenzione.

Prevenire significa proteggere le vite umane, tutelare il patrimonio naturale e costruito, ridurre i costi economici e sociali degli eventi estremi.

Significa anche ricordare che i fenomeni naturali non conoscono confini amministrativi: la gestione del rischio richiede coordinamento tra Comuni, Regioni, Autorità di bacino, Protezione civile e Sistema nazionale di protezione ambientale.

Il terzo tema riguarda l'economia circolare e la rigenerazione dei territori.

Condividiamo l'obiettivo di favorire il recupero dei materiali, ridurre gli sprechi e rendere più efficienti i processi produttivi.

L'economia circolare rappresenta una straordinaria opportunità per il Paese, anche in termini di innovazione, competitività e autonomia nell'utilizzo delle risorse.

Ma deve essere un'economia circolare di qualità, fondata sulla tracciabilità, sulla trasparenza e su controlli ambientali efficaci.

È in questa prospettiva che la memoria ISPRA richiama alcune necessarie attenzioni sulle procedure relative all'utilizzo del CSS-combustibile, affinché la semplificazione mantenga adeguate garanzie sulle emissioni e sulla sicurezza degli impianti.

Allo stesso modo, guardiamo con particolare attenzione agli interventi di bonifica e recupero delle aree contaminate, a partire dalla Terra dei Fuochi.

Bonificare significa restituire territori alle comunità. Restituire salute, sicurezza, fiducia e nuove opportunità di sviluppo.

E significa anche creare le condizioni per recuperare aree già compromesse, evitando, dove possibile, di esercitare nuove pressioni sui suoli naturali e agricoli.

Per rendere efficaci questi interventi è però indispensabile valorizzare il ruolo delle Agenzie regionali e dell'intero SNPA, evitando sovrapposizioni e assicurando che i nuovi compiti siano sostenibili.

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, vorrei concludere con una considerazione che riguarda il significato stesso della nostra missione.

La protezione ambientale non è soltanto una questione di norme, autorizzazioni e procedure. È una responsabilità verso le persone.

Verso chi vive in territori fragili, verso chi investe e produce, verso chi amministra le nostre comunità e, soprattutto, verso le giovani generazioni, alle quali abbiamo il dovere di consegnare un Paese più sicuro, più sano e più capace di affrontare le sfide del futuro.

Per questo ritengo che la vera semplificazione debba essere una semplificazione intelligente: capace di accelerare senza indebolire, di innovare senza disperdere competenze, di promuovere lo sviluppo senza compromettere il patrimonio ambientale.

ISPRA e il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente sono pronti a fare pienamente la propria parte, con lealtà istituzionale, rigore scientifico e spirito di servizio.

Perché un Paese che investe nella conoscenza, nella prevenzione e nella qualità dell'ambiente è un Paese che investe nel proprio futuro.

Vi ringrazio.

Memoria per l'Audizione informale nell'ambito dell'esame del Disegno di Legge C. 3133

PREMESSE E ESAME DEL TESTO

Il Disegno di Legge di conversione del Decreto-Legge n. 177/2026 (Atto Camera C. 3133) rappresenta un intervento normativo d'urgenza volto ad accelerare la transizione ecologica e l'efficientamento procedurale in materia ambientale. Il disegno di legge A.C.3133, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 177 del 2026, il quale prevede disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche, è stato presentato alla Camera l'8 ottobre 2026 e assegnato, il giorno successivo, alla VIII Commissione in sede referente.

Di seguito si analizza la struttura del provvedimento e gli assi portanti della riforma e le principali tematiche oggetto delle audizioni informali, prendendo a riferimento il testo rimesso nel dossier degli atti della VIII Commissione.

Il decreto-legge si compone di 6 articoli.

L'articolo 1 reca una serie di modifiche al Codice dell'ambiente finalizzate a: attribuire alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC le verifiche di assoggettabilità a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) dei progetti per i quali la relativa eventuale successiva VIA spetta alla medesima Commissione; disciplinare le modalità di definizione e copertura dei costi relativi al rimborso della metà dei diritti di istruttoria previsto per il mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento di VIA dei progetti istruiti dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC; precisare le modalità di inclusione dell'autorizzazione paesaggistica nel Provvedimento Unico in materia Ambientale - PUA.

L'articolo 2 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) il "Fondo investimenti per la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima" destinato a finanziare investimenti dei comuni per la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima che non danno luogo a eventi emergenziali di protezione civile. Viene demandata a un decreto ministeriale la definizione delle modalità e dei termini per la presentazione delle istanze da parte dei comuni, dei criteri e delle modalità di valutazione delle istanze da parte del MASE, nonché dell'ammontare massimo erogabile al comune richiedente, comunque nel limite di 1 milione di euro per singolo evento imprevedibile, delle procedure di erogazione, monitoraggio e rendicontazione e dei casi di revoca del finanziamento.

L'articolo 3 pone a carico dei quadri economici degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico gli oneri per le attività di assistenza tecnico specialistica svolte a supporto dei commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, entro il limite massimo del 2 per cento del finanziamento assegnato.

L'articolo 4 novella la parte quarta (che contiene norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) del Codice dell'ambiente, introducendo disposizioni urgenti in materia di economia circolare.

L'articolo 5 modifica anch'esso la parte quarta del Codice dell'ambiente, introducendo disposizioni urgenti di carattere amministrativo e finanziario per la realizzazione degli interventi di risanamento e bonifica dell'area denominata "Terra dei fuochi".

L'articolo 6 reca la clausola di entrata in vigore del decreto-legge.

Il provvedimento è riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni volte a fronteggiare le problematiche ambientali e climatiche, a rafforzare la capacità di azione delle amministrazioni competenti, a garantire l'effettiva attuazione degli interventi di bonifica e recupero ambientale, anche con riferimento all'area denominata "**Terra dei fuochi**", nonché

ad assicurare il conseguimento degli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale ed economia circolare.

CONTRIBUTI DI ISPRA

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), nell'esprimere il proprio apprezzamento per l'invito a rendere audizione presso codesta Commissione, accoglie favorevolmente l'impianto generale del provvedimento in esame. Il Decreto-Legge si inserisce in un momento cruciale di transizione ecologica, in cui l'esigenza di accelerare l'infrastrutturazione del Paese e garantire il rispetto delle tempistiche del PNRR e del PNIEC deve necessariamente coniugarsi con elevati standard di tutela ambientale e rigore scientifico.

Come organo di supporto tecnico-scientifico del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e perno del Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA, L. 132/2016), ISPRA evidenzia le seguenti considerazioni tecnico-operative suddivise sui principali ambiti di intervento del testo normativo.

A. Rafforzamento delle Istruttorie Ambientali (VIA, VAS e AIA)

L'accelerazione dei termini procedurali e la semplificazione dei passaggi burocratici rappresentano un obiettivo condivisibile. Tuttavia, affinché la riduzione dei tempi istruttori non incida negativamente sulla qualità delle valutazioni e sulla prevenzione dei rischi, ISPRA sottolinea la necessità di promuovere la piena interoperabilità dei dati tecnici territoriali e ambientali. L'adozione di linee guida unificate SNPA per la predisposizione degli Studi di Impatto Ambientale (SIA) garantisce istanze complete e uniformi da parte dei proponenti, riducendo a monte le richieste di integrazioni documentali.

Va inoltre garantita l'effettiva integrazione tra la Commissione tecnica VIA-VAS e la rete delle Agenzie Regionali (ARPA/APPA), per una più rapida e condivisa fase di contestualizzazione dei monitoraggi ante e post-operam.

Copertura convenzionale delle attività istruttorie di ISPRA nell'ambito dei poteri sostitutivi VIA

In tale quadro, ISPRA propone di integrare l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge con una disposizione volta ad assicurare la sostenibilità operativa e finanziaria delle attività istruttorie svolte dall'Istituto nell'ambito dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 25, comma 2-quater, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

A legislazione vigente, qualora le Commissioni tecniche VIA-VAS o PNRR-PNIEC non si pronuncino entro i termini previsti, il titolare del potere sostitutivo è tenuto ad acquisire il parere di ISPRA entro il termine perentorio di trenta giorni, prima di procedere all'adozione del provvedimento finale. Lo svolgimento di istruttorie complesse in tempi così contenuti comporta un rilevante impiego di risorse umane, tecnico-scientifiche e strumentali altamente specializzate. Tale funzione risulta tuttavia priva, ad oggi, di una specifica copertura convenzionale dedicata, essendo la vigente convenzione di cui all'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 2006 riferita esclusivamente all'ordinario supporto tecnico-scientifico reso alla Commissione tecnica VIA-VAS. Si propone pertanto che il MASE stipuli con ISPRA un'apposita convenzione a titolo oneroso, nel limite massimo di 500.000 euro annui, a valere sui proventi delle tariffe istruttorie di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Proposta emendativa

All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 25, comma 2-quater, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per lo svolgimento delle attività istruttorie finalizzate all'espressione del parere di cui al secondo periodo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica stipula con l'ISPRA un'apposita convenzione a titolo oneroso, nel limite massimo di 500.000 euro annui, a valere sui proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

B. Gestione dei Problemi Climatici e Adattamento

In riferimento alle disposizioni inerenti la risposta agli eventi estremi e la gestione della risorsa idrica ISPRA ribadisce la centralità delle basi dati e dei modelli idrologici nazionali (es. *Big Bang ISPRA*, Piattaforma IdroGEO) per la pianificazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico.

Inoltre, si condivide l'approccio orientato al riuso delle acque reflue depurate e al contrasto del cuneo salino. Si suggerisce di vincolare gli interventi infrastrutturali a indicatori di efficacia idrica e di resilienza ecosistemica, evitando opere a forte impatto sul bilancio idrologico naturale dei bacini idrografici.

Con riferimento al Fondo previsto dall'articolo 2, si riconosce l'utilità di uno strumento volto a colmare la carenza di risorse per gli interventi comunali relativi a eventi ambientali e climatici che non danno luogo alla dichiarazione dello stato di

emergenza. Si segnalano, tuttavia, alcuni profili critici per l'efficacia operativa della misura.

In particolare, si evidenzia che spesso i comuni, soprattutto quelli più piccoli, non dispongono delle competenze tecniche adeguate per gestire interventi complessi. Inoltre, la revoca automatica del contributo allorché il Comune non assume un'obbligazione giuridicamente vincolante entro 180 giorni dalla concessione del fondo, può determinare l'inefficacia dell'azione amministrativa comunale, in considerazione anche di quanto previsto per le procedure di gara previste dal Codice dei contratti pubblici. Esiste, inoltre, la possibilità che eventi che inizialmente possono sembrare locali, evolvano in emergenze complesse. Demandare al MASE e ai Comuni la gestione senza un preventivo coordinamento con le strutture locali di protezione ambientale e di protezione civile potrebbe generare duplicazioni o stalli procedurali nei momenti iniziali dell'evento.

Con specifico riferimento agli eventi connessi al rischio di alluvioni, si segnala inoltre che il livello comunale non è adeguato alla scala territoriale alla quale si gestiscono gli eventi e il rischio ad esso associato, in quanto potrebbe interferire con le politiche di gestione definite nella pianificazione di bacino. In tale quadro, l'azione comunale dovrebbe concentrarsi sulla riduzione dell'esposizione e della vulnerabilità, assumendo come riferimento la pericolosità dei luoghi individuata dalla mappatura ufficiale. Gli interventi possono comprendere delocalizzazioni e rimozioni degli elementi esposti, nonché misure strutturali o provvisorie volte a migliorarne la capacità di resistenza agli impatti previsti o prevedibili.

C. Economia Circolare ed End of Waste

Il testo introduce misure per velocizzare la cessazione della qualifica di rifiuto (*End of Waste*) e la valorizzazione dei sottoprodotti industriali.

ISPRA evidenzia che la sburocratizzazione dei decreti *End of Waste* deve rimanere ancorata al rispetto delle verifiche analitiche e prestazionali per prevenire fenomeni di inquinamento o dispersione di sostanze pericolose (es. PFAS, microplastiche) nella catena produttiva.

Si valuta positivamente la convergenza verso sistemi informativi digitali integrati (es. RENTRI), fondamentali per assicurare trasparenza e uniformità dei controlli su tutto il territorio nazionale.

Trasparenza e prevenzione dei conflitti di interesse

Si valuta favorevolmente l'introduzione, nell'articolo 178-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, di regole volte a rafforzare, nell'ambito degli organi amministrativi delle organizzazioni operanti nei regimi di responsabilità estesa del produttore, gli strumenti a tutela dell'imparzialità, della trasparenza e del corretto funzionamento, al fine di prevenire possibili situazioni di conflitto di interessi, suscettibili di compromettere la neutralità delle decisioni assunte da detti organi di governance. Secondo tale disposizione, le organizzazioni che adempiono per conto dei produttori di prodotti agli obblighi di responsabilità estesa debbono dotarsi di regole finalizzate ad assicurare la trasparenza dei processi decisionali nonché la correttezza delle deliberazioni degli organi di amministrazione. In questa prospettiva, le già menzionate organizzazioni sono specificamente chiamate ad introdurre anche obblighi di astensione a carico dei componenti degli organi amministrativi che si trovino in una situazione di conflitto di interessi, sia attuale sia potenziale, per conto proprio o di soggetti terzi. In tal modo verrebbe garantita l'imparzialità delle decisioni consortili, soprattutto quelle riguardanti l'affidamento di servizi di raccolta, selezione, recupero e riciclo. Dette Organizzazioni, infatti, non sempre svolgono direttamente le attività operative di raccolta, trasporto, selezione, recupero e riciclo dei rifiuti, ma, operando in modo sussidiario al mercato, affidano tali servizi a operatori economici esterni, che potrebbero essere rappresentati in sede di consiglio di amministrazione, rendendo pertanto necessario prevenire possibili situazioni di conflitto di interessi e assicurare il rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza. Si consideri, inoltre, che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ai sensi dell'articolo 177 del d.lgs. 152/2006 e deve essere svolta nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e concorrenza.

In continuità con tali previsioni, il nuovo comma 2-bis dell'articolo 223 del decreto legislativo n. 152 del 2006 demanda agli statuti dei consorzi degli imballaggi la disciplina della partecipazione agli organi di amministrazione dei rappresentanti delle imprese che svolgono attività di raccolta, selezione, recupero o riciclaggio, prevedendo misure di prevenzione dei conflitti di interesse e specifici obblighi di dichiarazione e astensione, anche in presenza di conflitti soltanto potenziali. In particolare, tali rappresentanti devono astenersi dalle decisioni relative all'affidamento di servizi rientranti nell'oggetto dell'impresa di cui sono espressione, a tutela dell'imparzialità delle scelte consortili e dei principi di trasparenza e concorrenza.

Terre e rocce da scavo e cantieri puntuali

Il nuovo articolo 185-ter detta una disciplina speciale per le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuto ovvero prodotte in cantieri puntuali. La nuova norma stabilisce che i limiti quantitativi previsti dall'articolo 185-bis (Deposito temporaneo prima della raccolta) siano elevati, nel caso delle terre e rocce da scavo qualificate con i codici dell'elenco europeo dei rifiuti 17.05.04 o 17.05.03*, fino a 4.000 metri cubi complessivi, di cui al massimo 800 metri cubi di rifiuti pericolosi. Tale norma è già prevista dal D.P.R. n. 120 del 2017 che reca la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ma è in corso di emanazione un nuovo decreto, che entrando in vigore, comporterà l'abrogazione del citato D.P.R. La nuova norma, di rango primario, che deroga ai limiti quantitativi generali fissati dall'articolo 185 bis, offre copertura legislativa, i livelli di semplificazione necessari per il settore e la continuità operativa.

Il comma 2 del medesimo articolo 185 - ter stabilisce che le terre e rocce da scavo prodotte in cantieri puntuali possono essere riutilizzate direttamente nel sito di produzione anche in assenza di preventiva caratterizzazione ambientale. Viene, pertanto, introdotta anche la definizione di "cantiere puntuale" da riferirsi al cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 20 metri cubi, calcolati sulla base delle sezioni di progetto e destinate al riutilizzo diretto nel medesimo sito di produzione. Il comma 3 individua le ipotesi di esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina, escludendo le terre e rocce da scavo contenenti calcestruzzo, bentonite, vetroresina, miscele cementizie, additivi e materie plastiche impiegati nelle attività di scavo meccanizzato o tradizionale. Sono altresì escluse le terre e rocce da scavo provenienti da siti interessati da procedimenti di bonifica, nonché quelle derivanti da scavi eseguiti per la rimozione di potenziali sorgenti di contaminazione. La norma ha l'obiettivo di evitare possibili impatti sull'ambiente derivanti dal riutilizzo diretto in sito di terre e rocce potenzialmente contaminate, in quanto non sottoposte a preventiva caratterizzazione ambientale.

Più in generale, nell'ottica della semplificazione, le suddette disposizioni intendono risolvere le criticità riguardanti la gestione dei cantieri legati alla manutenzione e alla costruzione, come ad esempio in fase di allaccio, di reti e servizi, nonché di quei cantieri in cui la produzione di terre e rocce è in minima quantità. Per tali lavori, che di solito, richiedono pochi giorni di lavorazione, non è tecnicamente possibile, o comunque non sostenibile, attendere i tempi necessari per effettuare le analisi volte a verificare la non contaminazione degli esigui volumi interessati.

Ciò può determinare la gestione di tali materiali come rifiuti, impiegando al loro posto materiale vergine con importanti ripercussioni sull'ambiente, in termini di

produzione di rifiuti, di utilizzo di materiali vergini, di trasporti sia di rifiuti sia di materiali.

Informazioni sul contenuto riciclato delle bottiglie in plastica

L'inserimento del comma 5-bis nell'articolo 6 del decreto legislativo n. 196 del 2021 si colloca nell'ambito della direttiva 904/2019/UE, meglio nota come direttiva SUP (Single-Use-Product), entrata in vigore a luglio 2019 e recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, al fine di prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché per dare attuazione ai principi dell'economia circolare.

Il decreto legislativo di recepimento della suddetta direttiva ha previsto nuovi indirizzi operativi, organizzativi e di governance stabilendo obblighi in termini di divieto e riduzione alla commercializzazione di determinati prodotti in plastica monouso, come anche, con riferimento alle bottiglie, obblighi di raccolta differenziata (77% entro il 2025, 90% entro il 2029) e di contenuto di materiale riciclato (25% al 2025 per le bottiglie in PET con capacità fino a tre litri, e del 30% al 2030 per tutte le bottiglie). Detti target potranno essere conseguiti attraverso i regimi di responsabilità estesa del produttore, istituendo regimi di cauzione-rimborso o altre misure che si ritengano adeguate.

Al fine di definire regole armonizzate e trasparenti a livello europeo per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati relativi alla percentuale di plastica riciclata presente nelle bottiglie di plastica monouso per bevande è stata emanata la decisione UE 2026/1425. La decisione introduce, nei compiti attribuiti alle autorità competenti, requisiti più dettagliati per la raccolta e la validazione delle informazioni provenienti dagli operatori economici. Gli Stati membri devono comunicare annualmente non solo il quantitativo di plastica riciclata contenuto nelle bottiglie, ma anche il peso complessivo della plastica immessa sul mercato, in modo da consentire il calcolo della percentuale effettiva di contenuto riciclato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi europei. Gli operatori economici coinvolti devono attenersi a specifiche metodologie di calcolo per certificare i quantitativi di materiale riciclato immessi sul mercato. Il controllo della qualità dei dati, la verifica della documentazione fornita dagli operatori e l'accertamento della conformità dei materiali riciclati provenienti da Paesi terzi costituiscono aspetti rilevanti della Decisione.

La disposizione introdotta dal DL è orientata ad assicurare un quadro informativo completo e affidabile lungo l'intera filiera delle bottiglie in plastica per bevande,

attribuendo al CONAI, il ruolo di raccogliere, dalle organizzazioni di responsabilità estesa del produttore, i dati sul quantitativo di bottiglie immesse sul mercato, sulla plastica riciclata acquistata e contenuta nelle medesime, indicando la provenienza dall'Unione europea o da un Paese terzo del quantitativo stesso. La disposizione è coerente con quanto già previsto dall'articolo 220, comma 2, del Dlgs. 152/2006 per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggi. L'acquisizione delle informazioni relative all'origine del materiale riciclato, con particolare riferimento alla distinzione tra provenienza da Stati membri dell'Unione europea e provenienza da Paesi terzi, risulta in linea con le disposizioni contenute nella sopra richiamata decisione UE.

D. Bonifiche, Riqualificazione dei Siti Inquinati e Consumo di Suolo

Relativamente alle procedure di velocizzazione delle caratterizzazioni e della messa in sicurezza dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) e regionale ISPRA accoglie favorevolmente i percorsi *fast-track* per i siti a basso rischio e per le aree da destinare a impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili.

Si raccomanda di mantenere criteri di svincolo delle aree (*de-listing*) ancorati alle analisi di rischio sito-specifiche (AdR), valorizzando le tecniche di bonifica sostenibile (*Green Remediation*) che riducono le impronte carboniche degli interventi di decontaminazione.

Individuazione del responsabile della contaminazione e supporto del SNPA

In questo ambito, si segnala l'articolo 5, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, che modifica la parte IV del d.lgs. n. 152/2006. La disposizione introduce un termine per l'adozione, da parte delle Province (che si avvalgono a tal fine dell'ARPA territorialmente competente), delle ordinanze al responsabile della potenziale contaminazione (sopra soglia) nei siti e, in caso di inerzia delle stesse, l'intervento sostitutivo della Regione "con il supporto tecnico del SNPA" a risorse vigenti. Tale previsione risponde all'esigenza di rendere effettivo l'esercizio delle funzioni in materia di siti contaminati, ma richiede attenzione alle modalità organizzative e alla sostenibilità del supporto richiesto al Sistema. In tale quadro, il ricorso delle Regioni al SNPA introduce una dimensione di coordinamento nazionale del supporto tecnico rispetto alle attività ordinariamente svolte dalle ARPA territorialmente competenti a favore delle Province. Ne può derivare un incremento delle richieste al Sistema coordinato da ISPRA, con un aggravio dell'impegno dell'Istituto, anche sotto il profilo del coordinamento, e delle Agenzie coinvolte, senza la previsione di risorse aggiuntive. Si ritiene pertanto necessario

valutare l'impatto dei nuovi compiti sui carichi di lavoro e assicurare condizioni organizzative e risorse adeguate alla loro attuazione.

Sul piano operativo, occorre distinguere le situazioni in cui l'ARPA abbia già completato l'istruttoria a supporto della Provincia da quelle in cui il ritardo provinciale dipenda dalla mancata conclusione delle attività tecniche dell'Agenzia. Nel primo caso, il supporto del SNPA alla Regione potrebbe valorizzare gli esiti dell'istruttoria già disponibile, evitando duplicazioni. Nel secondo, risulta necessario definire all'interno del Sistema una procedura che mantenga in capo all'Agenzia territorialmente competente la responsabilità dell'istruttoria e attivi forme di supporto in sussidiarietà, mirate a rimuovere le cause del ritardo, ad esempio attraverso l'esecuzione di analisi non disponibili presso l'ARPA interessata.

La definizione condivisa di tali modalità consentirebbe di rendere effettivo il supporto alla Regione, valorizzando le competenze territoriali e le capacità tecniche dell'intero Sistema.

Conclusioni

L'ISPRA conferma la propria completa disponibilità a supportare la VIII Commissione e il Ministero dell'Ambiente fornendo i dati scientifici, i quadri conoscitivi e gli elaborati di dettaglio necessari al perfezionamento del testo di conversione del Decreto-Legge n. 177/2026.

Roma, 21 ottobre 2026

Il Direttore Generale
Dott. Fabrizio Penna

La Presidente
Dott.ssa Maria Alessandra Gallone